



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 05/02/2019

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 20 maggio 2016, estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che sia accertato il suo diritto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.078,82 per commissioni di accensione, di gestione e provvigione intermediario non maturate e quindi non godute al momento dell'anticipata estinzione, in base al criterio proporzionale *pro rata temporis*, oltre agli interessi legali e alle spese e competenze legali.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, fa presente di avere nominato, per la controversia *de qua* e successivamente alla presentazione del reclamo, un proprio legale, invitando il ricorrente a contattarlo in riscontro al reclamo, cosa che il ricorrente mai avrebbe fatto, determinandosi invece a presentare ricorso all'Arbitro.

Nel merito rileva comunque come il contratto su cui è sorta controversia contenga una chiara indicazione delle componenti *recurring* e *up front* dei costi anticipatamente posti a carico del cliente e come, all'atto dell'estinzione anticipata, l'intermediario abbia provveduto a retrocedere la quota parte non maturata della componente *recurring*, pari a € 833,57 a titolo di commissioni di gestione.

Null'altro ritiene debba essere retrocesso al ricorrente, stante la chiara natura *up front* delle altre voci di costo in quanto non soggette a maturazione nel corso del rapporto (ivi



inclusa la provvigione all'intermediario, interamente versata dalla resistente a un soggetto terzo e correlata alla fase preparatoria del contratto).

Richiamati numerosi precedenti di questo Arbitro che suffragherebbero le tesi dell'intermediario, quest'ultimo conclude affinché il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.

E' orientamento ormai pacifico e condiviso dei Collegi ABF quello per cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente abbia diritto alla restituzione, stante il chiaro tenore dell'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario ma aventi natura c.d. *recurring*, cioè soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Il diritto del cliente è strettamente correlato ai costi continuativi che, una volta intervenuta l'estinzione anticipata, non hanno più causa giustificativa e che, essendo stati sopportati anticipatamente al momento della conclusione del contratto, devono essere rimborsati secondo la regola dell'indebito oggettivo per difetto del sinallagma ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (in tale senso si veda la decisione del Collegio di coordinamento n. 7716/2017).

La non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 *sexies* del D. Lgs. 385/1993, cfr. l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l'art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Venendo alle specifiche richieste del ricorrente – limitate alla commissione di accensione e alla provvigione all'intermediario - e alla descrizione delle relative voci di costo contenuta nel contratto, si rileva quanto segue:

- la commissione di accensione del finanziamento, a dispetto della sua denominazione, risulta versata per "*ogni onere e costo sostenuto e comunque gravante sul Finanziatore per ogni prestazione relativa alla fase di esecuzione del contratto*"; ne discende che essa ha chiara natura *recurring* e che ne spetta pertanto la retrocessione al ricorrente nella misura di € 667,71, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*;
- la provvigione all'intermediario del credito, sia per come contrattualmente descritta, sia perché nell'operazione *de qua* risulta intervenuto un soggetto iscritto all'Albo degli agenti, deve invece qualificarsi come *up front* non spettandone quindi la retrocessione al ricorrente.

Devono quindi essere retrocessi al ricorrente € 667,71, oltre interessi dal giorno del reclamo.

Deve invece essere respinta la domanda di pagamento delle spese di lite attesa la natura seriale del ricorso e in conformità al consolidato orientamento dell'Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 667,71, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO